

Regolamento del Consiglio di Istituto

Normativa di riferimento 1

Competenze e composizione 2

Art. 1: Competenze

Art. 2: Attribuzioni amministrative e contabili

Art. 3: Composizione

Art. 4: Giunta esecutiva

Art. 5: Durata e vigenza

Art. 6: Decadenza e dimissioni

Art. 7: Diritti dei consiglieri

Art. 8: Presidente

Art. 9: Compiti del Presidente

Art. 10: Vicepresidente

Art. 11: Nomina e mansioni del Segretario

Art. 12: Ordine del giorno e convocazione

Art. 13: Richiesta di convocazione straordinaria

Attività 3

Art. 14: Sede delle riunioni

Art. 15: Sedute pubbliche

Art. 16: Validità delle riunioni

Art. 17: Svolgimento dei lavori

Art. 18: Commissioni di lavoro

Art. 19: Votazioni e delibere

Approvazione e diffusione del Regolamento..... 4

I. Normativa di riferimento

Il presente Regolamento del Consiglio di Istituto del Liceo ginnasio Luigi Galvani si conforma alle norme attualmente vigenti in materia di istruzione, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede, con particolare riferimento: al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, che riprende il D.P.R. n. 416/1974); al D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento dell'autonomia, e successive modifiche); nonché al Decreto Interministeriale n. 44/2001 e al D.I. n. 129/2018 (Regolamenti concernenti le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche).

2. Competenze e composizione

Art. I Competenze

Il Consiglio d'Istituto, nei limiti delle disponibilità di bilancio e fatte salve le competenze del Collegio dei docenti, garantisce l'autonomia dell'Istituzione scolastica, ha compiti di indirizzo e programmazione delle sue attività, elabora e adotta gli indirizzi generali di gestione di amministrazione (art. 3 D.P.R. 8/3/99 n. 275), ha potere deliberante in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo e sull'espletamento dei servizi amministrativi, secondo il disposto del seguente art. 2.

Il Consiglio d'Istituto, di seguito denominato "C.d.I.", opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali della scuola, sulle materie in cui gli stessi esercitano competenze parallele ma con rilevanza diversa (Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105, art. 3). In particolare, il C.d.I. delibera in materia di:

- a) adozione del Regolamento interno di Istituto;
- b) adozione del Piano triennale dell'Offerta Formativa della scuola, formulato dal Collegio dei docenti sulla base delle linee guida elaborate dal Dirigente scolastico;
- c) approvazione del Programma Annuale, del Conto Consuntivo e delle variazioni di bilancio;
- d) verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale, delle eventuali modifiche (D.I. 129/2018), e controllo sulla coerenza del Programma Annuale con i dettami del PTOF;
- e) determinazione delle forme di autofinanziamento della scuola e dell'impiego dei mezzi finanziari, per il funzionamento amministrativo e didattico;
- f) indicazione della consistenza massima del fondo economale per le minute spese;
- g) ratifica dei prelievi dal fondo di riserva effettuati dal Dirigente scolastico;
- h) elezione con scrutinio segreto dei componenti della Giunta Esecutiva (un docente, uno studente, un genitore, un personale amministrativo tecnico e ausiliare di seguito denominato "personale ATA");
- i) individuazione dei criteri generali per il funzionamento della biblioteca, sentito il collegio dei docenti, dei laboratori e delle palestre;
- j) disamina dell'attività negoziale realizzata dal Dirigente scolastico;
- k) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librerie;
- l) adattamento del calendario alle esigenze ambientali, acquisito il parere del Collegio dei docenti;
- m) elaborazione dei criteri generali per la programmazione educativa, per le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- n) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo, ed attività assistenziali che possano essere assunte dal C.d.I.;
- o) elaborazione dei criteri generali per l'uso delle attrezzature della scuola e degli edifici scolastici;
- p) definizione delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie;
- q) invio di pareri al Collegio dei docenti su progetti di sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazione degli ordinamenti e delle strutture;
- r) elezione annuale dei componenti dell'Organo di Garanzia (un docente, uno studente e un genitore), come previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 235/2007.

Il C.d.I. si pronuncia su ogni altro argomento attribuitogli dalle leggi e dai regolamenti.

Non sono riconosciute al C.d.I. o a sue articolazioni finalità ispettive o competenze disciplinari.

Al fine di meglio esercitare il diritto di iniziativa spettante al C.d.I., questo ha facoltà, in tutte le materie rientranti nelle proprie attribuzioni, di deliberare l'istituzione di apposite Commissioni, di cui all'art.19 del presente Regolamento, e di richiedere ai vari organi scolastici ogni informazione ritenuta necessaria, nel rispetto dei limiti previsti dal D.lgs. 196/2003 (successivamente modificato dal D.lgs. 101/2018 Nuovo Codice Privacy 2018) e Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

I membri del C.d.I., se delegati dal Presidente e se ne viene richiesta la partecipazione, possono rappresentare il C.d.I. nelle assemblee dei docenti, dei genitori e del personale ATA.

Art. 2 Attribuzioni amministrative e contabili

Il C.d.I. (secondo il regolamento contabile D.M. 44/2001 e D.I. 129/2018) approva il Programma Annuale, le eventuali variazioni ed il Conto Consuntivo; dispone in merito all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto e nello specifico delibera in ordine:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- e) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica; previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del PTOF e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente scolastico per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria;
- j) all'acquisto di immobili.

Al C.d.I. spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a €10.000,00 (D.lgs. 50/2016);
- b) contratti di sponsorizzazione;
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti, per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economico.

Art. 3 Composizione

Il C.d.I. è composto da diciannove membri di cui otto rappresentanti del personale docente, due del personale ATA, quattro rappresentanti dei genitori degli alunni e quattro rappresentanti degli studenti, eletti rispettivamente in seno alle relative componenti, e il Dirigente scolastico che ne è membro di diritto.

Il C.d.I. trae forza dalla sua collegialità: tutti i membri hanno uguali poteri (fatti salvi i limiti imposti dalla legge) e si trovano su un piano di uguaglianza giuridica e al di fuori di ogni rapporto gerarchico, ivi compresi il Presidente ed il Dirigente scolastico.

Il C.d.I. è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

I membri impossibilitati ad intervenire alle sedute del C.d.I. sono tenuti a comunicare anticipatamente al Presidente o al Dirigente scolastico la propria assenza, in forma scritta tramite e-mail.

Art. 4 Giunta Esecutiva

Il C.d.I. elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un rappresentante dei docenti, un rappresentante degli studenti, un rappresentante del personale ATA, un rappresentante dei genitori.

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge la funzione di segretario della Giunta.

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del C.d.I., cura l'esecuzione delle relative delibere e propone al C.d.I. il Programma Annuale, il documento contabile che norma l'attività finanziaria della istituzione scolastica per ciascun esercizio finanziario, corredandolo da apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5 Durata e vigenza

Il C.d.I. e la Giunta Esecutiva restano in carica per tre anni scolastici.

La rappresentanza studentesca è rinnovata annualmente.

I membri che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità vengono sostituiti, se possibile, dai primi dei non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive, indette dal Dirigente scolastico, come da normativa vigente.

Al compimento del triennio, il C.d.I. resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; pertanto, i rappresentanti delle componenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del C.d.I. fino all'insediamento dei nuovi eletti.

La prima seduta del C.d.I. è convocata in via preliminare dal Dirigente scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, affinché si provveda all'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva, e per la tempestiva eventuale assunzione di quelle delibere che si siano rese necessarie e urgenti.

Art. 6 Decadenza e dimissioni

I membri eletti che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive ordinarie del C.d.I. o che decadano per altre cause, vengono surrogati con le modalità previste dall'art. 35 del D.lgs. n. 297/1994.

I membri decaduti rimangono in carica fino alla nomina del membro surrogato.

Il potere di promuovere la decadenza spetta oltre che al Presidente, a ciascuno dei componenti il C.d.I.

La proposta del provvedimento di decadenza è notificata all'interessato entro cinque giorni dalla richiesta. L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva, nel corso della quale il Consiglio si pronuncerà sulla decadenza.

Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno motivate e presentate al Presidente in forma scritta, e devono essere ratificate dal C.d.I. nella prima seduta successiva alla presentazione della rinuncia.

Art. 7 Diritti dei Consiglieri d'Istituto

I membri del C.d.I. hanno il diritto-dovere di partecipare a tutte le sedute.

È sempre fatta salva la facoltà di ogni componente del Consiglio di far mettere a verbale proprie dichiarazioni.

I membri del C.d.I., se delegati dal Presidente e se ne viene richiesta la partecipazione, possono rappresentare il C.d.I. nelle assemblee dei genitori, dei docenti e del personale ATA.

I consiglieri possono richiedere agli uffici di segreteria tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del C.d.I.

Solo i rappresentanti degli studenti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età hanno voto deliberativo nelle materie di cui all'art. 8.3 del Testo Unico, come specificato nell'art.10 lettera b (impiego mezzi finanziari, Programma Annuale, Conto Consuntivo).

Tuttavia, gli studenti minorenni hanno diritto di partecipare alla discussione e di esprimere il loro parere, che deve essere tenuto in considerazione.

Art. 8 Presidente del Consiglio d'Istituto

Il Presidente è un membro eletto, tra i rappresentanti dei genitori, secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974.

L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il C.d.I.

In caso di parità, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza relativa dei votanti.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Art. 9 Compiti del Presidente

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del C.d.I. e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica e la sollecita realizzazione dei compiti del C.d.I., in particolare:

- a) di concerto con il Dirigente scolastico, stabilisce i punti all'ordine del giorno delle sedute, tenendo conto anche di argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri;
- b) vigila affinché siano rispettate le date e i tempi di convocazione del C.d.I. previste dalle norme;
- c) convoca e presiede le riunioni del C.d.I.;
- d) fa osservare il presente regolamento; pone le questioni relative all'ordine del giorno;
- e) dirige e modera le discussioni; concede la parola;
- f) proclama il risultato delle votazioni;
- g) adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- h) affida le funzioni di segretario ad un consigliere;
- i) autentica con la propria firma le delibere e i verbali delle sedute redatti dal segretario.

Art. 10 Vicepresidente del Consiglio d'Istituto

Il Vicepresidente viene eletto tra i rappresentanti dei genitori con le stesse modalità di cui al precedente art. 8, e sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11 Nomina e funzioni del Segretario

Le funzioni di Segretario del C.d.I., all'inizio della riunione, sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso, con esclusione degli studenti minorenni.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale della seduta, riportando in modo sintetico le discussioni avviate e, in dettaglio, le delibere sottoposte a votazione.

Per la stesura del verbale, si devono osservare: data e orario della seduta; ordine del giorno; nome degli assenti; eventuali mozioni sui vari punti dell'o.d.g. verbalizzate nell'esatta formulazione con la quale vengono sottoposte a votazione; esito delle votazioni con l'indicazione dell'unanimità o maggioranza.

Il Segretario deposita il verbale, in forma di minuta, via posta elettronica presso la Segreteria, la quale provvede ad inoltrarlo a tutti i consiglieri, entro e non oltre quindici giorni dalla seduta, per poi essere approvato nella seduta successiva.

Eventuali richieste di variazione del testo saranno presentate dai consiglieri interessati e, se approvate, modificano il testo del verbale oggetto di approvazione.

La versione riveduta, corretta e approvata del verbale viene stampata ed inserita nel libro dei verbali, con l'indicazione del numero progressivo e delle firme del Presidente e del Segretario.

Art. 12 Ordine del giorno e convocazione

La prima convocazione del nuovo C.d.I. è disposta dal Dirigente scolastico e viene effettuata non oltre il ventesimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

Le convocazioni successive sono di competenza del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Il C.d.I. è convocato dal Presidente, su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva (il Dirigente scolastico), e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, comunque, almeno tre volte l'anno.

L'ordine del giorno della seduta è formulato dal Presidente, in accordo con il Dirigente scolastico.

Alla comunicazione della convocazione del C.d.I. provvedono gli uffici di segreteria della scuola.

L'atto di convocazione ordinaria deve essere portato a conoscenza dei componenti del C.d.I. tramite e-mail, almeno cinque giorni prima della data stabilita, e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso ma sintetico, l'indicazione del giorno e del luogo della riunione e dell'orario di inizio dei lavori.

Alla convocazione, viene allegata la documentazione utile per il normale svolgimento della riunione. Anche tale documentazione deve pervenire via e-mail a tutti i membri del C.d.I., almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Copia della convocazione è affissa all'albo della scuola e pubblicata sul sito web della medesima.

Le riunioni devono svolgersi in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti (D.lgs. 297/94).

È facoltà del Presidente, di concerto con il Dirigente scolastico, differire la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste. Comunque, la convocazione non può essere rinviata oltre otto giorni dalla prima data indicata.

Art. 13 Richiesta di convocazione straordinaria

La convocazione straordinaria del C.d.I. per ragioni di particolare urgenza o gravità può essere presentata al Presidente, su richiesta scritta e motivata, da almeno tre membri del Consiglio, o dal Dirigente scolastico, o dal Collegio dei docenti.

Per la convocazione straordinaria è possibile derogare al vincolo del preavviso scritto di almeno cinque giorni.

3. Attività del Consiglio d'Istituto

Art. 14 Sede delle riunioni del Consiglio d'Istituto

Il C.d.I. si riunisce in presenza nella sede del Liceo ginnasio Luigi Galvani, in via Castiglione nr. 38 a Bologna, in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

È altresì ammessa la riunione a distanza, in modalità telematica, ove particolari condizioni lo rendano necessario. In caso di inaccessibilità, il Presidente, sentito il parere dei consiglieri, potrà individuare altra sede idonea o rinviare la seduta.

Art. 15 Sedute pubbliche

Alle sedute del C.d.I., sia in presenza che a distanza, possono assistere, senza diritto di parola, gli elettori delle componenti rappresentate in Consiglio (docenti, personale ATA, studenti, genitori), come disposto dagli articoli 2, 3, 4, 5 della Legge 11/10/1977 n. 748 e dall'art. 42 del D.lgs. 297/94.

Tale presenza è regolata dal Presidente in modo da garantire il normale svolgimento dei lavori.

Il Presidente ha facoltà di richiedere le generalità del pubblico che assiste alle sedute del C.d.I. L'accertamento dello status di elettore avviene mediante dichiarazione, raccolta dal Segretario ed allegata al verbale.

Al pubblico può essere dato diritto di parola previa autorizzazione del Presidente e solo se approvata dalla maggioranza.

Non è ammessa la presenza di pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti singole persone.

Al momento della predisposizione dei lavori, la Giunta Esecutiva può chiamare a partecipare alla seduta del C.d.I., a titolo meramente consultivo o esplicativo o comunque di informazione qualificata, esperti interni o esterni all'Istituto che intervengano su uno specifico argomento all'ordine del giorno.

La partecipazione di esperti deve essere limitata all'espressione del loro parere; la discussione e la conseguente votazione devono avvenire senza la loro presenza.

Constatata l'impossibilità di un ordinato svolgimento delle sedute a causa di un comportamento scorretto del pubblico, il Presidente ha facoltà di sospendere la seduta e di ordinarne la prosecuzione a porte chiuse.

Art.16 Validità delle riunioni del Consiglio d'Istituto

L'adunanza del C.d.I. è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Tale quorum deve sussistere per tutta la durata della riunione, ogni consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale.

In mancanza del numero legale, decorsi 15 minuti dall'ora indicata, il Presidente dichiara deserta la seduta del C.d.I., la scioglie e fissa la data per una nuova riunione entro otto giorni.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la riunione e dà lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione da parte dei componenti il C.d.I., presenti alla riunione, cui il verbale si riferisce.

Art.17 Svolgimento dei lavori

Nella prima seduta, presieduta dal Dirigente scolastico, i consiglieri eleggono il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta Esecutiva.

Il Presidente presiede il C.d.I. e ne coordina i lavori.

I lavori del C.d.I. sono preparati dalla Giunta Esecutiva, affinché i consiglieri vengano informati circa gli argomenti su cui saranno chiamati a deliberare in sede di C.d.I.

La documentazione relativa all'argomento da trattare deve essere di facile lettura e comprensione, soprattutto in riferimento a capitoli di bilancio e di spesa, e deve essere preferibilmente corredata da una esplicativa relazione d'accompagnamento.

Il C.d.I. non procede a deliberazioni su argomenti che debbano essere corredata da documentazione allegata se tale documentazione non è chiara, trasparente, comprensibile e se non è stata trasmessa, in modo funzionale, all'attenzione dei membri del C.d.I. almeno cinque giorni prima della data di convocazione della seduta.

Singoli consiglieri possono proporre argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, ma occorre che la proposta venga approvata dal Presidente, che può decidere se iscriverli alla seduta in corso o rimandarli alla seduta successiva.

La seduta deve trattare gli argomenti, secondo l'ordine del giorno con il quale sono stati indicati nella convocazione; tuttavia, il C.d.I. può deliberare anche un diverso ordine di trattazione.

Tutti i membri del C.d.I. hanno diritto di parola sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente, raccolte le iscrizioni per gli interventi, dà facoltà di parlare.

Art.18 Commissioni di lavoro

Il C.d.I. può costituire, per temi di particolare importanza, delle commissioni di lavoro, costituite da almeno tre dei suoi membri.

Le commissioni non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal C.d.I.

Le relazioni tecniche su materie in discussione vanno richieste ad esperti della materia, interni o esterni all'Istituto e forniti dei necessari titoli. Nel caso di intervento di personale esterno, il C.d.I. deve deliberare il tetto di spesa previsto.

Le proposte della commissione al C.d.I. sono accompagnate da una relazione.

Art.19 Votazioni e delibere

Tutti i componenti del C.d.I. hanno diritto di voto.

I rappresentanti minorenni degli studenti non hanno diritto di voto in merito al Programma Annuale ed al Conto Consuntivo, nonché all'impiego dei mezzi finanziari (come specificato all'art. 7 del presente Regolamento).

I consiglieri votano a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale.

Il voto è segreto in caso di nomina e per le sole questioni che comportino un giudizio sulle singole persone, o quando è richiesto dalla maggioranza. In caso di votazione per scrutinio segreto, la commissione scrutatrice è

composta dal Presidente, dal Segretario e da un consigliere scelto dal Presidente.

In caso di parità di voti, nelle votazioni per scrutinio segreto si riapre una breve discussione sull'argomento. Al termine, si ripete la votazione per scrutinio segreto. In caso di ulteriore parità, la votazione viene rinviata alla riunione successiva.

Il C.d.I., prima di deliberare su determinate questioni, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della scuola, al fine di garantire una gestione il più possibile partecipata.

I temi trattati nelle "varie ed eventuali" non possono essere oggetto di delibere.

Una volta terminata la discussione e formulata in forma definitiva una delibera, il Presidente la sottopone a votazione.

Le deliberazioni, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente, sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ciò significa che la proposta deve essere approvata dalla metà più uno di coloro che esprimono un voto valido. In caso di parità, prevale il voto del Presidente (D.lgs. 297/94 art.37, comma 3).

Le delibere devono essere trascritte dal segretario nel verbale della riunione e sono efficaci dal giorno successivo alla loro approvazione.

4. Approvazione e diffusione del Regolamento

Il presente Regolamento viene approvato all'unanimità nella seduta del C.d.I. del 05/11/2021 ed entra in vigore il giorno successivo.

Per opportuna diffusione e conoscenza, copia del presente Regolamento è affissa all'albo del Liceo ginnasio Luigi Galvani; è depositata presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto; è pubblicata sul sito web della scuola; è inviata a ciascun membro del C.d.I. che è tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme ivi contenute.